

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Rita LORETO Presidente relatore

Roberto RIZZI Consigliere

Luisa de PETRIS Consigliere

Nicola RUGGIERO Consigliere

Maria Cristina RAZZANO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA-nel giudizio su ricorso in materia di responsabilità, iscritto al n. **60886** del

Registro di Segreteria, promosso da:

- **OMISSIS** (c.f. OMISSIS), nata a OMISSIS il OMISSIS, rappresentata e

difesa dall'Avv. Carlo Pini (c.f. PNICRL75E01D612H; Pec:

carloпинi@pec.ordineavvocatisiena.it) ed elettivamente domiciliata in Siena,

Via Banchi di Sopra n. 48 presso lo studio del medesimo come da procura

speciale in atti;

per l'annullamento e/o la riforma

- della sentenza della Corte conti, Sezione giurisdizionale per la regione

Toscana n. 73/2023, depositata il 10.03.2023 e notificata il 19.04.2023;

*nei confronti di:***PROCURA GENERALE** della Corte dei conti, in persona del

	SENT. 187/2024	
	Procuratore generale p.t.;	
	PROCURA REGIONALE della Corte dei conti presso la Sezione	
	giurisdizionale per la regione Toscana, in persona del Procuratore	
	regionale p.t.;	
	VISTI l'atto di appello e tutti i documenti di causa;	
	UDITI , nella pubblica udienza del giorno 11 aprile 2024, celebrata con	
	l'assistenza del Segretario, dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, il	
	relatore, Pres. Rita Loreto, l'Avv. Michele Della Bella, in delega, per	
	l'appellante e il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del	
	Vice Procuratore generale Adriana Parlato;	
	FATTO	
	1. Con la sentenza n. 73/2023 depositata il 10 marzo 2023 la Sezione	
	territoriale, accogliendo integralmente la domanda attorea, ha	
	condannato la dottoressa OMISSIS – all'epoca dei fatti dirigente	
	medico specialista in radiologia ed ecografia, in servizio presso	
	l'Azienda ospedaliera universitaria senese e abilitata (al di fuori	
	dell'orario di lavoro) all'esercizio di attività extramoenia - al risarcimento	
	di un danno patrimoniale diretto pari a euro 11.412,16 (somma già	
	comprensiva di rivalutazione, oltre interessi legali) per le ore retribuite	
	e non lavorate a seguito di condotte qualificabili in termini di	
	assenteismo fraudolento.	
	2. L'azione contabile traeva origine dalla trasmissione da parte del	
	Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Siena della Guardia di	
	Finanza della segnalazione n. 0356226/2020, redatta nel contesto del	
	parallelo procedimento penale a carico della dottoressa OMISSIS,	
	2	

	SENT. 187/2024	
	relativo al delitto di truffa aggravata di cui all'art. 640, comma 2, c.p..	
	Secondo quanto riferito dalla Guardia di Finanza, nell'arco temporale	
	compreso tra il 1° marzo 2017 e il 31 dicembre 2019 l'interessata,	
	durante l'orario di lavoro, si era ripetutamente allontanata	
	ingiustificatamente dal posto di lavoro, omettendo la dovuta timbratura	
	in uscita, per un totale di 101 ore lavorative, per recarsi a svolgere	
	attività professionale in extramoenia presso il Poliambulatorio privato	
	"NeoMedica s.r.l." in Siena, per la quale era stata autorizzata	
	dall'Azienda ospedaliera purché l'attività venisse svolta al di fuori	
	dell'orario di lavoro. Il danno erariale arrecato all'azienda ospedaliera	
	era stato quantificato in euro 2.672,46, pari alla retribuzione oraria	
	lorda (euro 26,46) moltiplicata per il numero delle ore di assenza	
	ingiustificata, in quanto oggetto di sovrapposizione temporale tra orario	
	di servizio e prestazioni in extramoenia presso l'ambulatorio	
	Neomedica.	
	In secondo luogo, era stato accertato che la OMISSIS, nel periodo dal	
	1° aprile 2018 al 13 maggio 2018, mentre godeva di un periodo di	
	congedo per malattia per "frattura bilaterale del polso" e dal 7 agosto	
	2018 al 8 settembre 2018, mentre era assente per malattia per	
	"disturbo acuto da stress a seguito di infortunio traumatico sul luogo di	
	lavoro", era risultata presente presso il già menzionato poliambulatorio	
	"NeoMedica s.r.l.", per svolgere la propria attività professionale,	
	arrecando all'Azienda ospedaliera senese un danno pari a euro	
	8.739,70 (così riparametrato a seguito di ulteriori indagini demandate	
	dal P.R. alla Guardia di Finanza dopo l'invio di deduzioni difensive da	
	3	

parte dell'interessata), pari alla retribuzione mensile lorda percepita in tali periodi di malattia e limitatamente ai giorni di presenza presso l'ambulatorio privato coincidenti con quelli di assenza per malattia.

3. Il Procuratore regionale ha quindi proceduto a emettere l'atto di citazione per complessivi euro 11.412,16, ravvisando il nesso causale tra il danno e la condotta della dottoressa OMISSIS e contestando alla medesima l'elemento soggettivo doloso, stante la volontarietà e consapevolezza di effettuare una attività in regime di extramoenia nei periodi di assenza per malattia o assentandosi arbitrariamente dal luogo di lavoro.

4 Con la sentenza in epigrafe la Sezione territoriale, in totale accoglimento della pretesa attorea, ravvisava la responsabilità dolosa della convenuta in riferimento alla fattispecie di cui all'art. 55-*quinquies* del d.lgs. n.165/2001 e la condannava al pagamento di euro 11.412,16 in favore dell'Azienda ospedaliera di Siena.

5. L'interessata ha interposto appello avverso la citata sentenza, con il patrocinio dell'Avv. Carlo Pini, formulando i seguenti motivi di gravame:

1) *Erroneità della sentenza per travisamento dei mezzi di prova in atti, nella parte in cui è stata accertata la responsabilità per danno erariale della convenuta relativamente al periodo di malattia dal 7.08.2018 al 8.09.2018;*

2) *Vizio di motivazione ed errata applicazione delle norme di legge nella parte in cui nella sentenza viene accertata la responsabilità per danno erariale della convenuta relativamente ai periodi di malattia dal 1°.05.2018 al 13.05.2018 e dal 7.08.2018 al 8.09.2019;*

3) *Erroneità della sentenza nella parte in cui è stata accertata la responsabilità per danno erariale della convenuta relativamente allo svolgimento dell'attività extramoenia in costanza di orario di lavoro presso la A.O.U.S.*

L'appellante ha concluso chiedendo, in via preliminare, l'annullamento e/o la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, dichiarare inammissibile l'azione di responsabilità; in via principale, mandare assolta l'appellante; in subordine, ridurre nella misura ritenuta più idonea l'importo del danno erariale.

6. In data 27 marzo 2024 il Procuratore generale ha depositato le proprie conclusioni scritte, sostenendo l'infondatezza dei motivi di gravame e la correttezza della sentenza impugnata e del quadro probatorio su cui si è fondato l'apprezzamento del Collegio di prime cure. Ha inoltre reso noto che il procedimento penale scaturito dalla medesima vicenda (n. OMISSIS) si era concluso con la sentenza n. OMISSIS del Gip presso il Tribunale di Siena, dichiarativa dell'estinzione del reato ex art. 168 ter c.p.p. in ragione del positivo esito della messa alla prova dell'imputata.

Ha quindi concluso per il rigetto del gravame e la condanna dell'istante al pagamento delle spese di giudizio.

7. Con successiva memoria la difesa della dott.ssa OMISSIS ha replicato brevemente alle conclusioni del Procuratore generale, ribadendo in particolare come, con riferimento al secondo periodo di malattia, la dott.ssa OMISSIS si fosse recata presso l'ambulatorio privato solo in data 9 agosto 2018 al fine di eseguire delle ecografie,

	SENT. 187/2024	
	mentre nessun documento attesta la presenza della medesima nei	
	locali in questione negli altri giorni del secondo periodo di malattia.	
	Quanto al primo periodo di malattia, la difesa ha sostenuto che	
	relativamente al mese di aprile 2018 non risulta contestato alcun	
	addebito alla OMISSIS, nonostante nel relativo prospetto riepilogativo	
	(all. 52 del fascicolo del PM) siano riportate le stesse diciture di cui al	
	prospetto del secondo periodo di malattia, <i>“e ciò quindi a dimostrazione</i>	
	<i>che in tale periodo non è stata dedotta la presenza della dott.ssa</i>	
	<i>OMISSIS nella struttura ambulatoriale privata”</i> .	
	Alla odierna pubblica udienza, l'Avv. Della Bella per l'appellante e il	
	rappresentante del Pubblico Ministero hanno insistito per	
	l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con i propri scritti,	
	concludendo come in atti.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Il Collegio è chiamato a verificare la responsabilità della dottoressa	
	OMISSIS in relazione al danno erariale ricollegato dalla Procura e poi	
	dai primi giudici alla condotta illecita della medesima, la quale ha svoto	
	attività libero professionale in ambulatorio privato durante le ore in cui	
	la stessa avrebbe dovuto essere in servizio presso l'azienda sanitaria	
	senese, oppure durante i periodi di assenza per malattia.	
	Nello specifico, l'ordine di trattazione delle questioni di merito sarà	
	diverso da quello esposto dall'appellante, ricorrendo motivi di logica	
	giuridica, coerenza e ragionevolezza (cfr. Corte Cost. sent. n.	
	272/2007; Cass. civ. sent. n. 23113/2008; SS.RR. Corte dei conti, sent.	
	6	

n. 727/1991).

2. Passando ad esaminare prioritariamente il terzo motivo di appello, con esso la OMISSIS ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata accertata la responsabilità per danno erariale della convenuta relativamente allo svolgimento dell'attività extramoenia presso la Neomedica srl in costanza di orario di lavoro presso la Azienda ospedaliera universitaria senese. Rileva al riguardo l'appellante che, per regolamento aziendale, il personale sanitario dirigente ha la possibilità, nei tre mesi successivi alla giornata lavorativa, di correggere e/o inserire manualmente gli orari di entrata e di uscita, in caso di omessa timbratura per errore o dimenticanza.

Tale possibilità costituirebbe prassi quotidiana per il personale dirigente dell'AOUS, e anche l'appellante vi avrebbe fatto ricorso, nei casi in cui si era dimenticata di timbrare l'entrata o l'uscita o si era dimenticata di portare con sé il *badge*, e potrebbe dunque essere accaduto che, in tali circostanze, non abbia ricordato alla perfezione gli orari in cui aveva espletato il servizio presso l'AOUS: dunque, non vi sarebbe stata malafede da parte della OMISSIS nel correggere e/o inserire manualmente le timbrature in modo da far risultare la propria presenza in servizio quando invece svolgeva attività extramoenia.

Il motivo di appello non è meritevole di accoglimento.

Già il Procuratore generale, con le proprie conclusioni, ha opportunamente rilevato l'implausibilità di una simile prospettazione, la quale finirebbe per ricondurre ad una mera dimenticanza l'elemento fattuale più volte reiterato dell'abbandono del luogo di lavoro e

l'immediato accesso in un'altra struttura, con l'inevitabile conseguenza della erogazione di emolumenti priva di causa, a fronte di una prestazione lavorativa non resa. Tanto più che, nonostante quanto sostenuto *ex adverso* dalla difesa dell'appellante, tale procedura aveva, secondo quanto rilevato anche dalla Guardia di Finanza, carattere di assoluta eccezionalità.

Correttamente, dunque, il primo giudice ha rilevato, in proposito, la violazione dell'art. 55-*quinques* del d.lgs. n. 165/2011 e il conseguente obbligo dell'appellante – che nei casi contestati ha ommesso di timbrare o ha fatto ricorso alla timbratura manuale modificando successivamente le timbrature in modo da risultare presso l'ospedale anche negli orari in cui, invece, si trovava a prestare la propria attività professionale presso l'ambulatorio privato - di risarcire il danno patrimoniale restituendo all'amministrazione di appartenenza il compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi (pari a n. 101 ore) per i quali era stata accertata la mancata prestazione lavorativa.

3. Con il secondo motivo di appello la difesa della dott.ssa OMISSIS eccepisce vizio di motivazione ed errata applicazione delle norme di legge nella parte in cui nella sentenza viene accertata la responsabilità per danno erariale della convenuta relativamente ai periodi di malattia dal 1.05.2018 al 13.05.2018 e dal 7.08.2018 al 8.09.2018.

In particolare, la difesa ha evidenziato che nel periodo di congedo per malattia dal 7 agosto al 8 settembre 2018, un'occupazione non particolarmente gravosa come quella svolta presso l'ambulatorio Neomedica, nel contesto di altro ambiente professionale, aveva

agevolato la ripresa della dottoressa, sofferente di disturbo da stress conseguente ad una aggressione subita nei locali dell'azienda sanitaria e, comunque, la medesima era inconsapevole di svolgere un'attività antitetica allo stato di infermità certificato. Inoltre, sempre ad avviso dell'appellante, le condotte contestate non si sarebbero poste in contrasto con i doveri della dipendente nei confronti dell'ente datore di lavoro, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Il motivo non è condivisibile.

Va innanzitutto precisato che, quanto al primo periodo di congedo per malattia, la Procura regionale, accogliendo le contestazioni formulate in sede di deduzioni dall'interessata, aveva verificato che nel mese di aprile 2018, ancorché la dott.ssa OMISSIS fosse stata presente presso la struttura privata, non risultavano referti sottoscritti dalla stessa, neppure per il giorno 20 aprile 2018, in cui la stessa era presente, mentre risultavano le prestazioni e le relative fatturazioni effettuate per il restante periodo, a decorrere dal 2 maggio e fino al 13 maggio 2018. In ragione di tale riscontro, la Procura ha scorporato dall'importo complessivo del danno la somma di euro 5.808,11, quale retribuzione percepita dalla dott.ssa OMISSIS nel mese di aprile 2018, residuando un danno cagionato dalla stessa all'Azienda ospedaliera senese, per il periodo di assenze per malattia, pari ad euro 8.739,70.

Per i giorni di sovrapposizione riferiti al mese di maggio 2018, dunque, correttamente la Sezione di prime cure ha affermato che risultava dimostrata l'attività lavorativa svolta dalla OMISSIS presso la Neomedica in costanza di assenza dall'Ospedale per malattia, in

quanto la circostanza risultava *“comprovata dalla rilevazione della sua effettiva presenza in tale sede e dall’emissione di regolare fatturazione per le prestazioni ivi effettuate. È stato, infatti, effettuato dalla Guardia di Finanza puntuale riscontro della corrispondenza degli orari e dei giorni di assenza”*.

Al riguardo appare opportuno precisare che, sebbene l’avvio della istruttoria per l’ipotesi di responsabilità amministrativa della dottoressa OMISSIS sia iniziata a seguito di segnalazione della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Siena, la quale aveva deferito alla Procura della Repubblica di Siena che, a sua volta, aveva autorizzato la trasmissione degli atti alla Procura contabile, c’è però da rilevare che quest’ultima ha effettuato una propria autonoma indagine e successivi approfondimenti istruttori sulla vicenda per la quale è causa, anche in ossequio al principio della piena autonomia nella acquisizione degli elementi di prova.

E’ ormai giurisprudenza pacifica quella volta a sostenere che, nonostante la presenza di un giudizio penale pendente, il giudice contabile può valutare a fini decisori il materiale probatorio ivi raccolto e, in forza del principio dell’unicità della giurisdizione, può utilizzare prove raccolte anche in un diverso giudizio tra le stesse parti, tanto più se il diverso giudizio ha ad oggetto la medesima situazione di fatto, anche al fine di attribuire valore decisivo per la definizione della causa (cfr. Cass. 12508/2016). E ciò vale anche per i documenti provenienti dal procedimento penale (Cass. 18025/2019). Il legislatore ha previsto un regime di circolazione degli elementi probatori tra i vari processi

(penale, civile, amministrativo e contabile), volto a non disperdere, in armonia con il principio della ragionevole durata del processo, l'attività compiuta dai vari plessi giudiziari, disciplinando la loro valenza a seconda del livello di accertamento raggiunto (Corte Conti, Sez. I Appello, n. 225/2019). Questo giudice, pertanto, può trarre argomenti di prova da tutti gli elementi in suo possesso, ivi compresi quelli che provengono dal processo penale; quindi, anche gli elementi acquisiti – in sede penale – nel corso delle indagini preliminari (utilizzabili come indizi), purché siano gravi, precisi e concordanti. Il convincimento del giudice contabile può, pertanto, liberamente formarsi anche sulla base degli elementi derivanti dalle indagini penali, che vengono in rilievo, nel giudizio per la responsabilità erariale, non quali prove in senso tecnico, bensì quali elementi da valutare, come presunzioni, anche ai sensi degli articoli 2727 e 2729 c.c..

Alla luce delle considerazioni appena esposte, questo Collegio di appello condivide in pieno quanto rilevato dalla sentenza gravata, che così si è espressa rispetto al primo periodo di assenza per malattia:

“Per le prestazioni professionali privatistiche durante l’assenza dall’ospedale per malattia, dalla documentazione amministrativa di rilevazione delle presenze, nonché dai registri contabili recanti i dati relativi all’attività di fatturazione dei professionisti tenuti presso l’ambulatorio Neomedica è stato possibile rilevare documentalmente che la dottoressa era presente nell’Ambulatorio nel periodo di assenza per malattia dall’Azienda OUS da cui era dipendente per il mese di maggio 2018 (dall’1 al 13 maggio) e per il periodo di assenza a partire

dal 7 agosto 2018 fino all'8 settembre 2018.

*Più specificamente, per il periodo di **maggio 2018** risulta agli atti dell'ambulatorio l'emissione di fatture per prestazioni con frequenza pressoché giornaliera, oltre che la presenza per attività di supervisione e coordinamento, come attestato dalla GdF all'esito di numerosi approfondimenti istruttori, disposti dal Pubblico ministero erariale, che hanno fatto seguito alla notitia damni".*

Trova pertanto conferma, anche da parte di questo giudice di appello, l'affermazione per la quale la OMISSIS, con la condotta appena descritta, ha violato i propri doveri di servizio in quanto ha volontariamente posto in essere un'attività lavorativa esterna non autorizzabile in concreto, in quanto realizzata allontanandosi dal servizio senza timbrare ovvero nel periodo di malattia/infortunio.

Va quindi confermato anche l'elemento psicologico del dolo, essendo evidente l'intenzione di impostare manualmente o di correggere successivamente le timbrature in uscita dal luogo di lavoro, al fine di non far emergere il proprio allontanamento dal luogo di lavoro o, nel secondo caso, la consapevolezza di trovarsi a svolgere attività libero professionale durante i periodi di assenza per malattia.

Anche le censure dell'appellante volte a valorizzare, ai fini dell'esclusione da responsabilità, la brevità dei periodi di sovrapposizione di presenze lavorative, come tali asseritamente sostenibili anche durante la convalescenza dalla frattura bilaterale dei polsi, non colgono nel segno. Opportunamente il Procuratore generale ha menzionato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità,

coerente con il caso di specie, a mente del quale (Cass. n. 19933/16)

“il medico dirigente/dirigente per convenzione, in rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato non esclusivo, che durante il periodo di assenza per malattia presti attività libero-professionale presso una casa di cura provata, sia pure per un breve arco temporale e in misura limitata (poche prestazioni), senza avere offerto la prestazione lavorativa all’Amministrazione datrice di lavoro, viene meno ai canoni di reciproca lealtà e della buona fede che nel rapporto di lavoro devono connotare le reciproche obbligazioni delle parti, anche al fine del buon andamento dell’Amministrazione. Tale condotta è di per sé suscettibile di rilievo disciplinare”.

Analogamente, la Suprema Corte (Cass. n. 9474/2009) ha affermato che *“viola i doveri contrattuali di correttezza e buona fede il dipendente che durante il periodo di malattia svolge un’altra attività lavorativa, dimostrando così scarsa attenzione alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione”*: circostanze, queste ultime, che contrariamente a quanto opinato dall’appellante, devono essere valutate sempre con giudizio *ex ante* (cfr. Cass. n. 10416/2017).

Dalla riscontrata infondatezza di tale motivo di gravame resta dunque confermata l’illiceità e dannosità della condotta della OMISSIS posta in essere nel periodo compreso dal 2 al 13 maggio 2018.

3. Va ora esaminato il primo motivo di appello, con cui la dottoressa OMISSIS ha stigmatizzato la sentenza gravata nella parte in cui ha riconosciuto la responsabilità della medesima con riferimento al secondo periodo di assenza per malattia, dal 7 agosto al 8 settembre

2018. Ad avviso dell'appellante, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, dal riepilogo delle presenze presso il centro Neo medica di cui al fascicolo della Procura di Siena in atti, si evincerebbe che la OMISSIS è risultata presente presso il suddetto centro per un solo giorno, ovvero il 9 agosto 2018. Pertanto, la difesa dell'appellante contesta che, a fronte di un giorno solo di presenza presso la struttura privata durante il secondo periodo di malattia, debba invalidarsi l'intero periodo della stessa malattia (dal 7.08.2018 al 8.09.2018) con un conseguente danno erariale per l'intero periodo. Contesta pertanto l'assoluta sproporzione tra il danno richiesto (valutato su 31 giorni di malattia) e l'eventuale illecito commesso dalla appellante (un solo giorno).

Il motivo è meritevole di accoglimento.

Il Collegio ravvisa infatti una evidente contraddittorietà fra l'iter logico seguito dal primo giudice per affermare la responsabilità della dott.ssa OMISSIS con riferimento alla condotta tenuta per il primo periodo di malattia, e quanto invece sostenuto per confermare l'analoga responsabilità anche per il secondo periodo.

Ed invero, per il primo periodo il collegio di prime cure ha riconosciuto la fondatezza della contestazione attorea poiché dal riscontro degli esiti investigativi demandati alla Guardia di Finanza era emerso che *“per il periodo di maggio 2018 risulta agli atti dell'ambulatorio l'emissione di fatture per prestazioni con frequenza pressoché giornaliera”*. Tale assunto è stato condiviso anche da questo giudice di appello.

Con riferimento al secondo periodo, invece, la Corte territoriale adotta un ragionamento che appare del tutto in contrasto rispetto alle precedenti considerazioni. E infatti, il primo giudice in un primo momento riconosce (a pag. 9 della sentenza) che *“Per il periodo a partire dal 7 agosto 2018 risulta emissione di fatture alla data del 9 agosto, solo due giorni dopo l’inizio della malattia”*. Il giudice di prime cure prosegue ammettendo che *“E’ vero che non risultano ulteriori fatture fino al rientro al lavoro presso l’ospedale in data 8 settembre 2018”* e, ciò nonostante, conclude sostenendo che *“Tuttavia, dai tabulati dell’ambulatorio privato risulta la presenza della dottoressa nei locali. Conseguentemente risulta di fatto integrato il danno diretto ai danni dell’azienda ospedaliera universitaria di Siena descritto all’art. 55-quinques del d.lgs. n. 165/2001 sopra riportato, per importo pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione...come quantificato in atti”*. Ebbene, tale ragionamento non è condivisibile.

Come rilevato da parte appellante, dai tabulati forniti dal centro Neomedica risulta la presenza e relativa fatturazione della dott.ssa OMISSIS solo nella giornata del 9 agosto 2018, mentre per i rimanenti giorni fino al 8 settembre 2018 non risulta dimostrato né in quanti e quali giorni vi sarebbe stata la presenza dell’appellante nel suddetto ambulatorio privato, né l’effettivo svolgimento dell’attività presso la struttura privata. Non è stato, peraltro, confutato, né dalla Procura né dal primo giudice, quanto obiettato dalla difesa della OMISSIS, e cioè l’assunto in base al quale il fatto che nel prospetto riepilogativo delle

	SENT. 187/2024	
	presenze redatto dalla Guardia di Finanza, sulla base di quanto fornito	
	dall'ambulatorio Neo Medica, risulti sotto la voce "Prestazione" sempre	
	il riferimento "ECO/OMISSIS/RADIOGRAFIA", significherebbe	
	soltanto che la stessa OMISSIS è la titolare di tali esami medici presso	
	la ridetta struttura privata e quindi in "Agenda" ogni prestazione di detto	
	tipo è segnata a suo nome, ma che materialmente la stessa	
	prestazione viene effettuata da altro medico: ed infatti, nella adiacente	
	colonna denominata "Professionista" viene indicato il medico che	
	esegue la prestazione, che non è la dott.ssa OMISSIS (ad esempio Dr.	
	OMISSIS e Dr. OMISSIS).	
	Pertanto, utilizzando il medesimo ragionamento seguito dal primo	
	giudice con riferimento al primo periodo di assenze per malattia, questo	
	collegio di appello deve convenire che, quanto al secondo periodo di	
	malattia intercorrente dal 7 agosto al 8 settembre 2018, l'effettuazione	
	di attività lavorativa della OMISSIS presso l'ambulatorio Neomedica	
	può ritenersi provata solo con riferimento al giorno 9 agosto 2018, in	
	cui risulta l'emissione di fatture. Pertanto, merita accoglimento il motivo	
	di appello che reputa del tutto sproporzionata la quantificazione del	
	danno erariale. Si ritiene, dunque, corretto estrapolare dal totale del	
	danno riferito alle retribuzioni lorde mensili percepite durante i periodi	
	di malattia in sovrapposizione all'esercizio dell'attività professionale	
	privata, pari a euro 8.739,70, l'importo dell'intero mese di retribuzione	
	del secondo periodo, pari ad euro 5.808,11, limitando la	
	quantificazione del danno di tale secondo periodo solo alle otto ore	
	lavorative della giornata del 9 agosto 2018, pari a (euro 26,46 x 8 ore	
	16	

=) euro **211,68**.

In definitiva, l'appello merita parziale accoglimento nei limiti di cui in motivazione. Per l'effetto, la condanna della dott.ssa OMISSIS viene riquantificata in complessivi:

1) **euro 2.672,46**, corrispondenti alla retribuzione lorda annua indebitamente percepita nelle 101 ore di ingiustificata assenza dal servizio, più

2) **euro (8.739,70 – 5.808,11 + 211,68=) 3.143,27**, derivanti dalle retribuzioni lorde mensili percepite durante i periodi di malattia, in sovrapposizione all'esercizio dell'attività professionale privata, per un importo di condanna complessivo di **euro 5.815,73**, già comprensivo di rivalutazione, sul quale vanno calcolati gli interessi a decorrere dal deposito della presente sentenza e fino a integrale soddisfo.

Le spese di giudizio seguono comunque la condanna, e vanno quantificate come da dispositivo, ai sensi dell'art. 31 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello della dottoressa OMISSIS, nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, determina la condanna della medesima al pagamento, in favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, della somma di **euro 5.815,73** comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi dal deposito della presente sentenza fino ad integrale soddisfo.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate

	SENT. 187/2024	
	nella misura di euro 128,00 (CENTOVENTOTTO/00).	
	Così disposto in Roma, nella camera di consiglio del 11 aprile 2024.	
	IL PRESIDENTE ESTENSORE	
	Rita Loreto	
	Firmato digitalmente	
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 19 LUG. 2024	
	IL DIRIGENTE	
	(dott. Massimo Biagi)	
	Firmato digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del	
	decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al	
	comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.	
	Il Presidente	
	(dott.ssa Rita Loreto)	
	Firmato digitalmente	
	Depositata in Segreteria il 19 LUG. 2024	
	Il Dirigente	
	(dott. Massimo Biagi)	
	(Firmato digitalmente)	
	In esecuzione del provvedimento collegiale, ai sensi dell'art. 52 del	
	18	

